legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

*NEWSLETTER N. 17/2019*
*del 16 maggio 2019*

***AREA TAX***

## CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE


Le modalità di emissione delle autofatture per l'estrazione di beni da un deposito Iva
Valutazione anti-abuso del conferimento dell'azienda affittata nella società affittuaria e successiva cessione delle partecipazioni


## GIURISPRUDENZA COMUNITARIA


Il trattamento ai fini Iva delle operazioni di sale and lease back


## GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'


L'obbligo di prova per la deducibilità delle perdite su crediti
La tardiva presentazione dell'istanza di compensazione dell'Iva infrannuale
La deducibilità delle spese di rappresentanza


## GIURISPRUDENZA DI MERITO


L'applicabilità del favor rei alla disciplina dei costi black list

## Le modalità di emissione delle autofatture per l'estrazione di beni da un deposito Iva

*Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di interpello del 14 maggio 2019, n.142*

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione delle autofatture per l'estrazione di beni da un deposito Iva, di cui all'art.50-*bis* del dl 30 agosto 1993, n.331. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, le autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito Iva possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche, con obbligo di fattura elettronica, inviata tramite il Sistema di interscambio, solo nel caso in cui il bene, estratto dall'operatore italiano, durante la permanenza nel deposito, sia stato oggetto di una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia che ne abbia modificato il valore.

torna su

## Valutazione anti-abuso del conferimento dell'azienda affittata nella società affittuaria e successiva cessione delle partecipazioni

*Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di interpello del 13 maggio 2019, n.138*

L'Agenzia delle entrate, in tema di abuso del diritto, di cui all'art.10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'operazione di conferimento, dell'azienda affittata nella società affittuaria e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute in cambio ad una società acquirente previamente costituita. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- ai fini delle imposte sui redditi, tale operazione non presenta profili di abuso del diritto, in quanto consente la cessione dell'azienda affittata, previo suo conferimento all'affittuaria;
- ai sensi dell'art.176, comma 3, del Tuir, la circolazione indiretta dell'azienda e la costituzione di un veicolo *ad hoc* per l'acquisizione non assumono rilevanza ai fini della disciplina di cui al cit. art.10-*bis* della legge n.212/2000;
- seppur ai sensi dell'art.23 del dpr 26 aprile 1986, n.131 (cd. Tur), la cessione diretta d'azienda è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, mentre ai sensi dell'art.11 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, la vendita delle partecipazioni è assoggettata a imposta di registro in misura fissa, tale operazione non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

## Il trattamento ai fini Iva delle operazioni di *sale and lease back*

*Corte di Giustizia – Sentenza del 27 marzo 2019, causa C-201/18*

La Corte di Giustizia, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, le operazioni di "*sale and lease back*", ossia le cd. vendite con locazione finanziaria di ritorno, costituiscono operazioni unitarie e non possono essere qualificate come cessioni di beni, in quanto i diritti trasferiti in capo agli istituti finanziari, non li autorizzano a disporre degli immobili come se ne fossero i proprietari. Infatti, aggiunge la Corte, si è in presenza di un'unica prestazione quando, due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

## L'obbligo di prova per la deducibilità delle perdite su crediti

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 3 maggio 2019, n.11611*

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ricordando che, ai sensi dell'art.101, comma 3 del Tuir, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultanti da elementi certi e precisi, ha chiarito che, è a carico del contribuente l'onere di allegare e documentare gli elementi *de quibus*, dovendosi escludere, al di fuori dell'ipotesi del debitore assoggettato a procedure concorsuali, l'esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilità delle perdite.

torna su

## La tardiva presentazione dell'istanza di compensazione dell'Iva infrannuale

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 18 aprile 2019, n.10872*

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, ai sensi dell'art.8 del dpr 14 ottobre 1999, n.542, è consentito ai contribuenti, aventi titolo per accedere al rimborso infrannuale di eccedenze di crediti Iva, portare crediti Iva in compensazione in sede di dichiarazione, presentando apposita e tempestiva istanza all'ufficio competente. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, la tardiva presentazione dell'istanza, rende indebita la compensazione, la quale, a sua volta, comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente *deficit* di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale.

torna su

## La deducibilità delle spese di rappresentanza

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 31 gennaio 2019, n.2912*

La Corte di Cassazione, in materia di reddito d'impresa, e in particolare in tema di deducibilità delle spese di rappresentanza, di cui all'art.108, comma 2 del Tuir, ha chiarito che, un costo è deducibile solo se inerente all'attività di impresa, dovendo necessariamente essere correlato ai ricavi. Pertanto, le spese di rappresentanza, in quanto finalizzate a migliorare l'immagine della società e a consolidare la quota di mercato dei propri prodotti, sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, nella misura in cui rispondenti al requisito di inerenza.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

## L'applicabilità del *favor rei* alla disciplina dei costi *black list*

*Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 23 aprile 2019, n.1838/1/2019*

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in tema di reddito d'impresa, ha chiarito che, ai sensi dell'art.3, comma 3 del dlgs 18 dicembre 1997, n.472, non può essere negata l'applicazione del principio del *favor rei* alla disciplina dei costi sostenuti nei confronti dei soggetti residenti nei cd. Paesi "*black list*". In particolare, ha aggiunto la Commissione, l'abrogazione della presunzione relativa di indeducibilità dei suddetti costi, che poneva in capo al contribuente l'onere di provare l'effettivo interesse economico dell'operazione, ha effetto retroattivo, ed è quindi applicabile ai periodi di imposta precedenti al 2016, anno in cui è entrata in vigore la norma abrogativa di cui all'art.1, comma 142, della legge 28 dicembre 2015, n.208, proprio in virtù del principio del *favor rei*, che consente l'applicazione della disciplina di maggior favore sopravvenuta anche a vicende intervenute prima della sua entrata in vigore.

torna su

*Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il*

*Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**
**dott. Carmine Elio Ascione**

---

## LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

**Milano**

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

**Roma**

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

**Padova**

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

**Verona**

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it